

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE "CIRCOLO MUSICALE PALAGANESE"



L'anno 2026, il giorno 16 del mese di Marzo, alle ore 10.30, presso la sede sociale sita in **Palagano (MO), via Marconi n.1**, si è riunita in **seconda convocazione** l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione:

"CIRCOLO MUSICALE PALAGANESE", associazione senza scopo di lucro con sede in Palagano (MO), via Toggiano n. 24, codice fiscale **0000093014450360**, regolarmente costituita con statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 23 luglio 2015

Assume la presidenza dell'assemblea il **Presidente e legale rappresentante Sig. Ottavio**, il quale chiama a svolgere le funzioni di **Segretario** Sig.ra Bertugli Anna.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata secondo quanto previsto dallo statuto sociale;
- sono presenti n. 11 soci su n. 11 aventi diritto al voto;
- l'assemblea è pertanto **validamente costituita** per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del **D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)**;
2. Deliberazione in merito alla **richiesta di iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** nella sezione **Associazioni di Promozione Sociale (APS)**;
3. Conferimento dei poteri al Presidente per gli adempimenti connessi;
4. Varie ed eventuali.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente illustra ai soci la necessità di adeguare lo statuto dell'associazione alla normativa introdotta dal **Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)** al fine di consentire l'iscrizione dell'associazione al **RUNTS** nella sezione **Associazioni di Promozione Sociale (APS)**.

Evidenzia che tale adeguamento comporta in particolare:

- l'inserimento delle clausole previste dal Codice del Terzo Settore in materia di:
 - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili;

- o democraticità della struttura associativa;
- o disciplina del patrimonio e della sua devoluzione in caso di scioglimento;
- o redazione e approvazione del bilancio;
- o disciplina dei volontari;
- o previsione delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.



Il Presidente informa inoltre che, una volta approvato il nuovo statuto conforme alla normativa del Terzo Settore, sarà possibile procedere con la **domanda di iscrizione al RUNTS**, ottenendo la qualifica di **Associazione di Promozione Sociale (APS)**.

Dopo ampia discussione, l'assemblea prende atto delle motivazioni illustrate dal Presidente.

DELIBERAZIONI

L'Assemblea straordinaria, **all'unanimità dei presenti**, delibera:

1. Adeguamento dello statuto

di **approvare l'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017**, adottando il nuovo testo statutario aggiornato che viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"** composto da 26 articoli per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Iscrizione al RUNTS

di **richiedere l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale (APS)"**.

3. Conferimento dei poteri

di **conferire al Presidente e legale rappresentante Sig. Ottavio Piacentini** ogni più ampio potere per:

- presentare la domanda di iscrizione al RUNTS;
- sottoscrivere e depositare tutta la documentazione richiesta;
- apportare eventuali modifiche non sostanziali richieste dagli uffici competenti;
- compiere ogni atto necessario o opportuno per il perfezionamento della procedura.

Il presente atto viene redatto ai fini dell'adeguamento statutario dell'associazione alle disposizioni del **D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)** e della successiva iscrizione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**. Ai sensi dell'**art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017**, il presente atto, nonché i relativi allegati, **sono esenti dall'imposta di bollo**.

Il presente atto è altresì soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13:06.

Letto, approvato e sottoscritto.

Palagano (MO), 16/03/2026

Il Segretario

Anna Bertugli

Il Presidente

Ottavio Piacentini

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Sportello di Fiorano Modenese
Registrato il 14 APR. 2026
al n. 562 Atti Privati Serie 3
n. 62002 allegati STATUTO
(cassa 10/00) Il Funzionario(*)

*firma su delega del Direttore Provinciale
DR CARLO CECARE

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Dott.ssa Simona Maffei



ALLEGATO "A"



ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'**Associazione di Promozione Sociale** denominata:

"Circolo Musicale Palaganese APS"

Con la specifica che l'utilizzo dell'acronimo **"APS"** nella denominazione è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Non è necessaria l'aggiunta nella denominazione dell'acronimo "ETS", in quanto le associazioni di promozione sociale rientrano per legge in una delle sezioni previste dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in tema di Associazioni di Promozione Sociale.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Palagano (MO)** in **Via Marconi n.1**

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica statutaria.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune viene deliberato dall'Assemblea ordinaria degli associati.

ART. 3 – DURATA

La durata **dell'Associazione è illimitata** e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'Atto costitutivo e lo Statuto, attività di interesse generale di cui **all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del terzo settore) in favore dei propri **associati, di loro familiari e della collettività**.



ALLEGATO "A"

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, **è un ente di diritto privato senza fine di lucro**, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, **ai principi di effettività e di gratuità delle cariche associative**, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I rapporti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Principi inderogabili dell'Associazione

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione stessa:

a) **Divieto di svolgere attività non previste dallo Statuto sociale**, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;

b) **Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;**

c) **Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio complessivo ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività statutarie** ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) **Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento** per qualunque causa, previo parere positivo dell'ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

e) **Obbligo di redigere e di approvare annualmente** il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o **il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore** e successive modifiche e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, **escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa** e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

g) **Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;**



h) **Diritto degli associati di esaminare i libri sociali**, secondo le indicazioni previste nel presente Statuto;

i) **Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore** e incompatibilità della qualifica di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

j) **Eleggibilità libera degli organi amministrativi**; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati; criteri per l'ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;

l) **Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione**, l'organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) **nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore** e successive modifiche;

m) **Numero minimo di associati: sette persone fisiche con obbligo di integrazione entro un anno dalla diminuzione sotto il minimo legale stabilito dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore**;

n) Divieto di apportare limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e divieto di previsione del diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Divieto di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

o) **Possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati**, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. **In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 36 del Codice del Terzo settore.**

Scopi e finalità

L'Associazione è un ente del Terzo Settore e persegue, senza scopo di lucro, **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere e diffondere la **cultura musicale**, bandistica, corale e strumentale quale forma di crescita culturale, sociale ed educativa della comunità;
- favorire la **partecipazione dei cittadini alla vita culturale e sociale del territorio**, valorizzando la musica quale strumento di aggregazione e inclusione;



ALLEGATO "A"

- organizzare **concerti, rassegne musicali, manifestazioni culturali, eventi artistici e spettacoli**, anche in collaborazione con enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni e altri enti del Terzo Settore;
- promuovere e organizzare **corsi, laboratori, seminari e attività formative** nel campo della musica, del canto, della danza e delle arti performative;
- sostenere e valorizzare le **tradizioni musicali e culturali locali**, con particolare attenzione alla tradizione bandistica;
- promuovere attività educative, culturali e ricreative rivolte a **giovani, studenti e cittadini di ogni età**, favorendo la diffusione della cultura musicale e artistica;
- favorire l'inclusione sociale e la partecipazione attiva delle persone attraverso attività culturali e artistiche;
- collaborare con **istituzioni pubbliche, enti locali, scuole, associazioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati** per la realizzazione di progetti culturali, educativi e sociali;
- promuovere iniziative culturali e sociali finalizzate alla **valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale locale**.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può inoltre:

- organizzare iniziative culturali, ricreative e sociali;
- realizzare attività editoriali, informative e di divulgazione culturale;
- promuovere attività di formazione e aggiornamento;
- svolgere attività di raccolta fondi e iniziative di autofinanziamento nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione esercita, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- **i)** *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- **d)** *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- **f)** *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- **u)** *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

ALLEGATO "A"

L'Associazione potrà svolgere le attività sopra indicate **mediante l'organizzazione di iniziative, manifestazioni, eventi, incontri, convegni, seminari, attività formative e divulgative, nonché mediante la realizzazione di progetti e collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni**, istituzioni e altri soggetti operanti negli ambiti coerenti con le finalità associative.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte prevalentemente in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie dei propri associati.

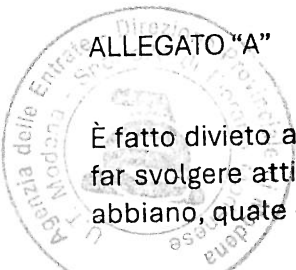
ART. 6 – LE ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale **di cui all'art. 6 del Decreto legislativo n. 117/2017**.

Tra le già menzionate attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Svolgere ogni attività strumentale alle finalità istituzionali, anche a carattere oneroso, purché utile e necessaria allo scopo, sia operando direttamente sia attraverso la sottoscrizione di accordi con terzi;
- Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli ed emblemi;
- Curare la pubblicazione di periodici, riviste ed altri prodotti editoriali, realizzati anche mediante supporti informatici e/o multimediali nonché attivare, per mezzo di strumenti telematici ed informatici, un network tra i propri associati, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio;
- **Gestire, condurre e acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere altre attività ricreative e formative legate agli scopi sociali e/o ogni altra iniziativa a questi direttamente o indirettamente collegata;**
- **Svolgere attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale**, realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.



ALLEGATO "A"

È fatto divieto ai componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 7 – RACCOLTA FONDI

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative realizzate dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 8 - ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione può ammettere come associati anche altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Gli enti che intendono aderire all'Associazione presentano domanda di ammissione per il tramite del proprio legale rappresentante, che agisce in nome e per conto dell'ente rappresentato. L'ente associato esercita i diritti sociali attraverso il proprio legale rappresentante o un delegato formalmente designato.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento dei già menzionati fini, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza

ALLEGATO "A"

riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio e-mail/PEC).

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

È fatto espresso divieto di:

- disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologie e di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile.

L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il suddetto termine, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

Al momento della compilazione del modulo di ammissione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione.





ALLEGATO "A"

La già menzionata quota verrà restituita in caso di mancata accettazione da parte dell'Organo di Amministrazione.

Disciplina del rapporto associativo

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, **è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo.**

È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi prevalentemente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro subordinato/professionale/autonomo retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto d'esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), **previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione,** il quale concorderà con il richiedente, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale. I libri sociali non potranno essere inviati via mail ma esaminati presso la sede dell'Associazione.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

ALLEGATO "A"

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.



Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per: (I) dimissioni; (II) decesso; (III) espulsione; (IV) mancato pagamento della quota sociale. In quest'ultimo caso, a seguito del mancato pagamento della quota associativa, l'associato moroso verrà considerato dimissionario senza ulteriori formalità, salvo diversa decisione da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le dimissioni possono essere comunicate, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata o PEC all'Organo di Amministrazione. Tale recesso avrà decorrenza immediata. **Il recesso non esonererà dal pagamento della quota dell'anno in corso** al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti: (I) per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione; (II) per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri; (III) qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione; (IV) qualora l'associato tenga comportamenti non consoni alle finalità associative.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.r. o PEC all'indirizzo indicato nel libro degli associati, ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione l'associato può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.r. inviata al presidente dell'associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

ART. 9 - I VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. I volontari sono una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione o anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.



Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs n. 117/2017, deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che **tutte le cariche siano elettive.**

Si stabiliscono i seguenti principi: (I) sovranità dell'assemblea degli associati; (II) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione e ai componenti dell'Organo di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 11 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli associati:

ALLEGATO "A"



• **nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione.** In occasione del rinnovo dei componenti dell'Organo di Amministrazione, le candidature devono pervenire all'Organo di Amministrazione in carica entro il termine stabilito dall'Organo di Amministrazione in carica;

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- determinare l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- **approva** il bilancio di fine esercizio, la relazione di missione o il **rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato** e, nel caso previsto dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale;
- delibera la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- delibera l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- delibera in merito alla variazione dell'indirizzo della sede legale e in merito all'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero;
- delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- delibera la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingano domande di ammissione o che procedano all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina dei Liquidatori.

Convocazione dell'Assemblea

ALLEGATO "A"

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta l'Organo di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati, compresa la pubblicazione sul sito internet e/o sulle pagine social dell'Associazione. Gli associati, ai fini dei rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.

L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo qualora esistente.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Vigè il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

All'associazione un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un numero di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 (cinque) associati in quelle con numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le votazioni in assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente dell'Organo di Amministrazione nominato dall'Assemblea stessa. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

ALLEGATO "A"

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'Organo di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, così come stabilito dal presente Statuto e dal Codice del Terzo Settore.

L'assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Maggioranze

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire **con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.**

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 12 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE



ALLEGATO "A"

L'Associazione è gestita e amministrata da un Organo di Amministrazione, **eletto dall'assemblea degli associati**, composto da un minimo di **3 (tre) membri** che durano in carica **3 (tre) anni**.

I componenti dell'Organo di amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'Organo di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Non possono essere nominati componenti dell'organo di amministrazione e, se nominati, **decadono automaticamente dal loro ufficio**, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.

In particolare, non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'**art. 2382 del Codice civile**, nonché coloro che versano in situazioni di incompatibilità o **conflitti di interesse degli amministratori**, prevista dall'**art. 2475-ter c.c. richiamato dall'art. 26 CTS**. La sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o decadenza comporta l'immediata cessazione dalla carica.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I già menzionati amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'Amministratore più anziano dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo, che dovrà riunirsi nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Funzioni

Spetta all'Organo di Amministrazione:

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati e dei volontari;
- determinare l'importo annuale della quota associativa, delle quote di iscrizione e/o partecipazione alle attività sociali e le relative modalità di versamento;
- adottare provvedimenti disciplinari e deliberare in ordine alla esclusione degli associati;
- ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e il bilancio sociale, ove necessario;

ALLEGATO "A"



- predisporre eventuali regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione e dei suoi volontari, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e i volontari dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- curare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche **deleghe** per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati e può attribuire a terzi, anche associati, specifici compiti operativi che non siano riservati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Consiglio Direttivo.

Funzionamento

L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, su convocazione dello stesso e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione se nominati.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal componente più anziano.

L'Organo di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso scritto a cura del Presidente, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

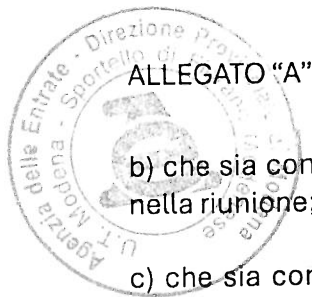
Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione delibera sempre a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Organo di Amministrazione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;



ALLEGATO "A"

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione.

Doveri dell'ufficio

I componenti dell'Organo di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione, sebbene regolarmente convocato, non partecipi alle riunioni dello stesso organo per un anno intero a prescindere dal numero di esse, ovvero a 3 (tre) riunioni consecutive, potrà essere invitato dal Presidente a confermare alla prima Assemblea ordinaria degli associati la propria disponibilità a continuare ad espletare l'incarico di amministratore. In tale occasione l'Assemblea degli associati potrà decidere di revocare l'incarico all'amministratore e conseguentemente far subentrare ad esso il primo degli amministratori non eletti.

Ciascun amministratore deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente e al buon corso dell'attività.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare l'Organo di Amministrazione astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

ART.13 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. È nominato dall'Organo di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva dell'Organo di Amministrazione.

Il fine di garantire la piena dedizione alla vita associativa e prevenire situazioni di potenziale conflitto di interessi, **il Presidente non può ricoprire la medesima carica di Presidente in altre associazioni o enti del Terzo settore aventi finalità analoghe o operanti nello stesso ambito territoriale.** L'eventuale accettazione di tale incarico comporta **la decadenza automatica dalla carica di Presidente dell'Associazione**, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci. La presente disposizione è adottata **nell'ambito dell'autonomia**

ALLEGATO "A"

**statutaria dell'associazione ai sensi degli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117
(Codice del Terzo Settore).**



In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di assenza del Vicepresidente, ne fa le veci l'amministratore più anziano di età, salvo specifica delega da parte del Presidente.

In caso di cessazione per qualunque motivo del Presidente dalla sua carica, il Vicepresidente svolge le funzioni che competono al primo ma, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, ha l'obbligo di convocare l'Organo di Amministrazione per eleggere un nuovo Presidente.

Il Presidente subentrato resta in carica per il periodo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Il Vicepresidente viene nominato tra i membri dell'Organo di Amministrazione, sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni e funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, e dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione.

La presenza unica del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati tra i membri dell'Organo di Amministrazione e durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

Ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 2397 e 2399 del Codice civile e le disposizioni stabilite dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli



ALLEGATO "A"

articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approvino il bilancio.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'Organo di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

ART. 15 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Fatte eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, per ricorrere le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno o tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente.

L'Organo di Revisione provvede al controllo della correttezza dell'amministrazione delle risorse e della regolarità della gestione contabile e finanziaria. In particolare, provvede al riscontro della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente,



dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 – DENUNZIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

In applicazione e avendo disposto dell'articolo 29 del Codice del Terzo settore almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

ART.18 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale può essere formato da beni e valori di qualsiasi natura che, per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo, pervengano all'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) proventi delle attività istituzionali;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) beni mobili ed immobili;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di istituzioni o di Enti pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- i) da apporti o conferimenti in denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da associati o da terzi;



ALLEGATO "A"

- j) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- k) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

ART. 20 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, a seconda dei casi: nella relazione di missione; in una annotazione in calce al rendiconto per cassa; nella nota integrativa al bilancio.

Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di Amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, devono essere depositati presso la sede sociale nei 5 (cinque) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.



Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione nei termini stabiliti dall'articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

ART. 21 – BILANCIO SOCIALE

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART.22 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture e ai documenti prescritti negli articoli 13 (bilancio), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (Registro dei volontari) del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 23 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

ART. 24 – SCIoglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo

ALLEGATO "A"

Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

ART. 25 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c.

Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente statuto.

ART. 26 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice civile.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Sportello di Fiorano Modenese
Registrato il 14 APR. 2026
al n. 562 Atti Privati Serie 3
n. STATUTO allegati

Il Funzionario(*)

*firma su delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario Tributario
DR CARLO LICARELLI
Luca e Simone Maffei

